

COMUNE DI SCANDICCI

Provincia di Firenze

CONTRATTO D'OPERA PER INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA AGRONOMICA

L'anno duemilaundici (2011), il giorno del mese di, in Scandicci, nella sede Comunale,

PREMESSO

- che in base all'art. 45 della L.R. 1/2005 e relativo regolamento regionale di attuazione, gli interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d'uso agricole sono consentiti previa sottoscrizione di una convenzione che impegna i proprietari alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale fornendo idonee garanzie;
- che la realizzazione di interventi di sistemazione ambientale costituisce un adempimento obbligatorio per l'interessato ai fini dello scomputo dei cosiddetti "oneri verdi";
- che la legge riserva al Comune la valutazione e l'approvazione dei progetti di sistemazione ambientale connessi al mutamento di destinazione d'uso di edifici rurali;
- che lo svincolo di fidejussioni prestate a garanzia della realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale è subordinato al collaudo degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale;
- che è necessario il supporto di un professionista per la consulenza tecnica necessaria all'istruzione di pratiche relative ai progetti di sistemazione ambientale e per l'effettuazione dei collaudi relativi a tali interventi;
- che ai fini della realizzazione di annessi agricoli "fuori parametro", come previsto dall'art. 41 comma 7 della L.R. 1/05 e disciplinato dall'art. 5 del Regolamento regionale, si ritiene

opportuno avvalersi della collaborazione di un professionista per la valutazione agronomica dell'intervento;

- che risulta altresì necessario il contributo di un agronomo per la valutazione del "piano-programma delle installazioni" per le serre stagionali e pluristagionali delle aziende agricole, disciplinate all'art. 147 del Regolamento Urbanistico;
- che la pianta organica del Comune di Scandicci non contempla tale profilo professionale;
- che è pertanto opportuno attivare una collaborazione con un professionista esterno esperto in materia agronomica cui conferire l'incarico di effettuare per conto del Comune di Scandicci gli adempimenti sopra indicati, alle condizioni previste dalle tariffe professionali vigenti dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
- che in data 20/4/10 è stato pubblicato un avviso pubblico di selezione finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti per il conferimento di un incarico di consulenza agronomica da parte del Servizio Attività Edilizie;
- che con successiva determinazione n° 49 del 24/5/10 del Dirigente è stato approvato l'elenco dei candidati risultati idonei a seguito della suddetta selezione;
- che con determinazione n° 45 del 19/5/11 sono stati prorogati i termini di validità del suddetto elenco al 24/5/12;
- che, attingendo da tale elenco, nell'anno 2010 è stato conferito un incarico libero professionale al candidato posizionato al primo posto, per la durata di un anno;
- che, al fine di poter proseguire l'attività in materia agronomica, si ritiene opportuno il ricorso alla collaborazione del Dott. Enrico Nigi, posizionato al secondo posto dell'elenco;
- che il professionista citato si è reso disponibile a prestare la propria opera per l'attività sopra detta praticando le condizioni tariffarie previste dall'Ordine dei Dottori agronomi e forestali;

- che con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica n° ... del è stato approvato lo schema del presente contratto d'opera ed assunto il necessario impegno di spesa;
- che, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Scandicci, la citata determinazione ed il presente contratto sono pubblicati sul sito internet dell'Ente;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i Signori:

- A) Arch. Lorenzo Paoli, nato a Firenze il 22/8/1957, in qualità di Dirigente del Servizio Edilizia e Urbanistica, del Comune di Scandicci, (codice fiscale e partita IVA n. 00975370487) e come tal domiciliato per la carica presso il suddetto Comune e non altrimenti;
- B) Dott. Enrico Nigi, nato a Firenze il 6/5/1955, con studio in Firenze - via San Cristofano, 10 - codice fiscale NGINRC55E06D612E, iscritto all'Ordine Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Firenze al n° 440, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

Il Comune di Scandicci affida all'agronomo Dott. Enrico Nigi, che accetta, l'incarico di consulenza professionale finalizzata alle seguenti mansioni:

- 1) consulenza tecnica finalizzata all'istruttoria delle pratiche relative ai progetti di sistemazione ambientale di cui all'art. 45 della L.R. 1/05 e all'art. 12 del Regolamento regionale n. 7/R approvato con D.P.G.R. 9/2/10, e formulazione dei relativi pareri;
- 2) effettuazione dei collaudi relativi agli interventi di sistemazione ambientale di cui all'art. 45 della L.R. 1/05 e all'art. 12 del citato Regolamento regionale;
- 3) valutazioni agronomiche ai fini della realizzazione di annessi agricoli "fuori parametro" di cui all'art. 41 comma 7 della L.R. 1/05 e all'art. 5 del Regolamento regionale;

4) valutazione dei “piani-programma delle installazioni” per le serre stagionali e pluristagionali delle aziende agricole di cui all’art. 147 del Regolamento Urbanistico.

ART. 2 – Valutazioni agronomiche

Al fine dello svolgimento della prestazione (art. 1 punti 1, 3, 4) il professionista riceverà direttamente dal Servizio Attività Edilizie la documentazione inerente la pratica per la quale viene richiesta la consulenza.

In tempo utile per il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, il professionista incaricato completerà l’istruttoria, fornendo all’ufficio lo specifico parere di coerenza paesistico ambientale e di congruità economica degli interventi.

Per la formulazione del parere sarà analizzata la documentazione presentata dagli interessati, ed in caso di necessità sarà eseguito un sopralluogo.

Qualora la domanda risultasse formalmente incompleta, il professionista provvederà a compilare la richiesta di integrazione dei documenti, da inoltrare al richiedente nel termine di quindici giorni dal ricevimento. Nella comunicazione dovrà essere indicato il termine entro cui il privato dovrà presentare le integrazioni richieste.

Ove risulti opportuno acquisire un parere consultivo da parte di un altro ente, il professionista incaricato è tenuto a fornire la sua collaborazione.

La consulenza professionale si intende estesa anche ad eventuali accertamenti e/o approfondimenti durante la fase istruttoria, agli aspetti tecnici delle eventuali convenzioni da stipulare ed alla predisposizione degli atti deliberativi necessari.

ART. 3 - Collaudi

I collaudi oggetto del presente contratto sono:

- 1) quelli conseguenti alle convenzioni stipulate prima del 30/12/02, data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale n° 229 del 17/12/02 di approvazione delle “Norme regolamentari del territorio aperto”, con onere a carico dell'Amministrazione Comunale;
- 2) quelli conseguenti alle convenzioni stipulate dopo il 30/12/02, data di esecutività della suddetta deliberazione, in base alla quale gli oneri dei collaudi sono stati posti a carico dell'attuatore dell'intervento.

Al fine dello svolgimento della prestazione (art. 1 punto 2) il professionista riceverà direttamente dal Servizio Attività Edilizie la documentazione inerente l'intervento di sistemazione ambientale per il quale viene richiesto il collaudo.

Il collaudo degli interventi di sistemazione ambientale comporterà il collaudo tecnico-amministrativo comprensivo di: verifica delle misure dell'opera; controllo della contabilità, della qualità e dell'efficienza dei materiali posti in opera; controllo della regolare esecuzione; compilazione della relazione di collaudo.

L'amministrazione Comunale, attraverso i suoi organismi tecnici, si impegna a fornire i dati, le informazioni e gli elaborati tecnici disponibili che saranno necessari all'attività svolta dal professionista.

Lo svolgimento dell'incarico dovrà avvenire nei tempi di seguito indicati:

- il professionista provvederà all'effettuazione della visita entro 30 giorni dalla data della ricezione della comunicazione del Comune di Scandicci inerente il collaudo da effettuare;
- gli elaborati di collaudo dovranno essere trasmessi al Comune di Scandicci entro 30 giorni dalla data dell'effettuazione della visita.

ART. 4 – Durata e condizioni

L'incarico ha durata di un anno, a decorrere dalla stipula del presente contratto d'opera. Potrà essere rinnovato con successivo e motivato atto. Resta inteso che esso non potrà mai trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato.

Le parti concordano che l'incarico oggetto del presente contratto comporta lo svolgimento dei compiti con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione, e che il rapporto che viene ad instaurarsi con il presente contratto ha natura autonoma.

Qualora, per l'assolvimento del presente incarico, il professionista si avvalga di collaboratori di sua fiducia, l'Amministrazione Comunale rimarrà comunque estranea a qualsiasi rapporto con i medesimi, in particolare per quanto concerne eventuali compensi professionali.

ART. 5 – Compensi

Gli onorari che l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere al professionista quale corrispettivo del presente incarico sono determinati in conformità con quanto previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero di Grazia e Giustizia n° 23 del 14/5/91 e s.m.i., di approvazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali concernenti la tariffa professionale della categoria.

Gli onorari relativi alle valutazioni agronomiche verranno calcolati in base alla tariffa nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali, adottando il criterio di cui alla 1^a categoria, in base al tempo effettivamente impiegato. Il compenso a vacazione oraria stabilito con DM 478/97 è di € 56,81 a cui sarà applicato lo sconto del 20% ex L. 155/90; pertanto il compenso netto per vacazione oraria ammonta a € 45,45. Per ogni singola pratica l'impegno medio è stimato indicativamente in n. 3 vacanze orarie.

Gli onorari relativi ai collaudi verranno calcolati secondo le seguenti percentuali a valere sul valore dell'opera da collaudare:

1,20% fino a € 5.164,57	0,65% fino a € 516.456,90
1,10% fino a € 12.911,42	0,60% fino a € 1.032.913,80
1,00% fino a € 25.822,84	0,55% fino a € 2.582.284,50
0,90% fino a € 51.645,69	0,50% fino a € 5.164.568,99
0,80% fino a € 103.291,38	0,40% fino a € 10.329.137,98
0,70% fino a € 258.228,45	

Per i valori intermedi si procederà mediante interpolazione lineare.

Il calcolo dell'onorario base sarà effettuato a vacanza oraria, anziché a percentuale, qualora dal calcolo a percentuale dovesse risultare un importo inferiore al compenso minimo di € 227,25 riconosciuto per ciascun collaudo al professionista (compenso computato prendendo come riferimento un importo orario di € 45,45 moltiplicato per un minimo di 5 vacanze orarie indispensabili all'effettuazione del collaudo).

Tali onorari a percentuale (o a vacanza oraria, nel caso di compenso minimo di 5 vacanze orarie) comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo la cifra proporzionale agli onorari come sotto determinata.

In conformità con l'art. 8 del D.M. 23/91, i compensi accessori e i rimborsi spese aggiuntivi all'onorario saranno conglobati in una cifra proporzionale agli onorari come da tabella "P" al citato D.M. 23/91. L'importo aggiuntivo agli onorari deve essere così computato:

ONORARI	SPESE RICONOSCIUTE (da applicarsi in percentuale sugli onorari)
fino a € 5.164,57	25%
fino a € 10.329,14	21%
fino a € 25.822,84	16%
fino a € 51.645,69	11%
fino a € 77.468,53 e oltre	8%

Per i valori intermedi si procederà mediante interpolazione lineare.

Resta inteso che al di fuori della somma come sopra concordemente determinata, null'altro è dovuto a qualsiasi titolo per le prestazioni di cui al presente atto.

Ai fini fiscali si dichiara che la prestazione di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto e, in quanto trattasi di esercizio di lavoro autonomo disciplinato dall'art. 49 del D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche ed integrazioni, vige

l'obbligo da parte del Comune di applicare la ritenuta d'acconto del 20% sul corrispettivo dovuto.

Il corrispettivo delle prestazioni verrà liquidato al professionista previa presentazione della relativa notula professionale, comprensiva di tutte le prestazioni rese e del relativo impegno orario, riscontrata regolare da parte del Dirigente del Settore.

ART. 6 - Responsabilità

Il professionista dichiara di provvedere all'incarico in scienza e coscienza e secondo le regole tecniche ed i principi propri del settore e che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'espletamento dell'incarico, rapporti con terzi comunque cointeressati del Comune nella specifica materia oggetto dell'incarico e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

Il professionista risponderà personalmente e con i propri mezzi degli eventuali danni subiti e terrà indenne l'Amministrazione per danni arrecati a terzi nell'espletamento dei compiti di cui trattasi. Nessun diritto potrà essere accampato nei confronti dell'Amministrazione comunale in caso di infortunio in cui dovesse incorrere il professionista o suoi collaboratori durante l'espletamento dell'incarico.

ART. 7 – Trattamento dei dati

Il professionista dovrà osservare le norme fondamentali che regolano l'attività dell'Ente che conferisce l'incarico oggetto del presente contratto d'opera, che egli, per il semplice fatto di accettarlo, deve premurarsi di conoscere, ovvero di procurarsi e di studiare attentamente.

Il professionista è tenuto al rispetto della massima riservatezza circa le informazioni ed i dati oggetto dell'incarico affidato.

Il professionista, in quanto collaboratore esterno all'Amministrazione, è vincolato ad utilizzare la documentazione messa a disposizione dal Comune di Scandicci per le sole

finalità perseguite dall'Amministrazione, in base al particolare regime previsto per quest'ultima. Lo stesso potrà trattare i dati personali anche al di fuori della struttura pubblica, ma nell'ambito di attività che ricade nella sfera di titolarità e di responsabilità dell'Amministrazione ed in ogni caso nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Il professionista acconsente, ai sensi del D.Lgs 196/03, al trattamento anche in via informatica, da parte dell'Amministrazione Comunale dei propri dati personali ai soli fini inerenti la procedura in oggetto.

ART. 8 – Recesso e revoca

Qualora il professionista non proceda all'esecuzione del compito oggetto della presente convenzione con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, l'Amministrazione può fissare un congruo termine entro cui il medesimo dovrà uniformarsi alle condizioni contenute nel presente atto. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione Comunale potrà recedere dal contratto salvo il diritto al risarcimento danni.

Qualora, a prescindere da tale ipotesi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione venga revocato l'incarico con provvedimento motivato, al professionista dovranno essere corrisposti gli onorari e il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto, sino alla data di comunicazione della revoca, senza alcun indennizzo.

Il professionista, per proprie e motivate esigenze potrà, con lettera inviata al Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica, rinunciare all'incarico oggetto del presente contratto. Dovrà in tal caso concordare con il Dirigente la data di cessazione per dar modo all'Amministrazione Comunale di organizzarsi adeguatamente al fine di non compromettere il perseguimento degli obiettivi programmati.

Per quanto attiene il diritto di recesso dal presente contratto le parti, oltre quanto qui convenuto, si riportano a quanto disposto dall'art. 2237 del Codice Civile.

ART. 9 – Norme finali

Per la soluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è escluso il ricorso alla procedura arbitrale. Pertanto qualora la controversia non possa essere definita in via amministrativa, si procederà per le ordinarie vie giurisdizionali.

Per quanto non esplicitamente stabilito nel presente contratto d'opera si fa riferimento al D.M. Ministero di Grazia e Giustizia 18 novembre 1971 e successive modifiche ed integrazioni, ai deliberati dell'Ordine degli Agronomi della Toscana in materia nonché alle norme di legge vigenti.

Il conferimento del presente incarico non è subordinato agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ai sensi del D.P.R. n. 252/98.

La registrazione del presente contratto avverrà in caso d'uso ad onere e spese a carico della parte richiedente. E' vietata la cessione del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arch. Lorenzo Paoli

Dott. Enrico Nigi
